



Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 17 del 29/04/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016. CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE TASI EX ART.1 COMMA 28 DELLA LEGGE N.208/2015.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 8:30 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso datato prot. 6733, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima/seconda convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SINDACO	Presente
VICE SINDACO	Presente
CONSIGLIERE	Assente
CONSIGLIERE	Presente
	CONSIGLIERE

Presenti N. 12 Assenti N. 1

Assume la Presidenza **SCARPELLINI SANDRA**.

Partecipa il Segretario Generale **DE PRIAMO SALVATORE**.

Risultano **presenti** gli Assessori extraconsiliari Caia Mottola, Giorgio Badalassi Risultano **assenti** gli Assessori extraconsiliari Elisa Barsacchi

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.





OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016. CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE TASI EX ART.1 COMMA 28 DELLA LEGGE N.208/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27.12.2013 n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014 e sue successive modifiche e integrazioni);

Visto il comma 639, art. 1 della predetta Legge con cui è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Dato atto che tale imposta (I.U.C.) si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (fatta eccezione delle categorie catastali A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 – ville e A/9 - castelli);
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)
 a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.),
 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
 dell'utilizzatore:

Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta legge – art. 1, comma 682 – le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare appositi regolamenti, ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. 15/12/1997 n. 446, che definiscano la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.);

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Castagneto Carducci:

- n. 49 del 29/07/2014 approvazione del Regolamento per l'applicazione dell' I.M.U.;
- n. 50 del 29/07/2014 determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'I.M.U anno d'imposta 2014:
- n. 51 del 29/07/2014 approvazione del Regolamento per l'applicazione della T.A.S.I.,
- n. 46 del 29/07/2015 determinazione delle aliquote della T.A.S.I. anno d'imposta 2015;

Visto l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 che dispone la proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 dell'8/04/2016 in materia di approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2016;

Dato atto della necessità di determinare le aliquote in oggetto nel rispetto del sostanziale divieto di incremento della pressione tributaria comunale (fatta eccezione della T.A.R.I.) per il periodo d'imposta 2016 ex art. 1 comma 26 della L. 208/2015;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno che rinvia i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30/04/2016;





Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 247/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 L. n. 208/2015, secondo cui sono escluse dal campo di applicazione sia dell'I.M.U. che della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che tale esclusione deve intendersi riferita alle unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge;

Visto l'art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U. che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 assimila ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, né concesse in comodato;

Visto l'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge e successivamente modificato dall'art. 1 comma 10 Legge 28/12/2015 n. 208, secondo cui è ridotta del 50 per cento la base imponibile I.M.U. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) in materia dei c.d. imbullonati;

Dato atto che la medesima legge di stabilità prevede compensazioni a favore dei Comuni ed a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale per le riduzioni d'imposta afferenti a I.M.U. e T.A.S.I.;

Considerato che tale riduzione è applicabile anche alla T.A.S.I. sulla base dell'art. 1 comma 675 L. 147/2013;

Visto l' art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in legge, così come modificato dall'art. 1 comma 53 L. n. 208/2015 e l'art. 1 comma 678 L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 54 L. N. 208/2015, secondo cui per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998 l'I.M.U. e la T.A.S.I., le imposte calcolate applicando le aliquote determinate dal comune, sono ridotte al 75 per cento:

Visto l'art. 1 comma 13 L. n. 208/2015 secondo cui a partire dall'anno 2016, l'esenzione dall'I.M.U. per i terreni ubicati in aree montane e di collina prevista dall'art. 7 comma 1 lettera h del D. Lgs n. 504/1992 si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993, secondo cui il Comune di Castagneto Carducci è classificato come comune parzialmente delimitato, ed inoltre che sono esenti, ovunque ubicati, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Visto l'art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 convertito in legge, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, nel rispetto del disposto di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ritiene, dunque, di determinare le aliquote e le detrazioni delle componenti della I.U.C., I.M.U. e T.A.S.I., nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015;





Considerato che in base al Regolamento T.A.S.I. il 90% dell'ammontare della T.A.S.I. è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed il restante 10% è a carico dell'occupante dell'immobile;

Considerato però, che ai sensi dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 14 della L. n. 208/2015, sono escluse dal campo di applicazione della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione principale anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che quindi il 10% della T.A.S.I.. non è dovuta da parte dell'occupante che utilizzi l'immobile come abitazione principale;

Considerato che altre ed eventuali riduzioni o agevolazioni sono disciplinate dai Regolamenti per l'applicazione dell'I.M.U., delibera consiliare n. 49/2014 e per l'applicazione della T.A.S.I., delibera consiliare n. 51/2014, nonché da disposizioni di legge;

Visto l'art. 1 comma 640 della L. n. 147/2013 atto a disciplinare l'aliquota massima complessiva dell'I.M.U. e della T.A.S.I. in modo che complessivamente non possa superare i limiti prefissati per la sola I.M.U., fatta salva, comunque, la deroga di cui al comma 677 del medesimo disposto;

Visto l'art. 1 comma 677 della L. 147/2013 il quale prevede deroghe specifiche al principio di cui al capoverso precedente;

Visto l'art. 1 comma 28 L. n. 208/2015 secondo cui, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della T.A.S.I. di cui al comma 677 dell'art. 1 L. n. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Visto il D.L. 201/2011 ed il D.L. n. 16/2014, convertiti con modificazioni, in materia di scadenze tributarie;

Dato atto che la scadenza di quanto dovuto è determinata dalla legge in conformità con quanto applicato nel precedente periodo d'imposta: 16 giugno per la rata di acconto e il 16 dicembre per la rata di saldo;

Visto l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 in materia di trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Dato atto del procedimento concluso dal responsabile Dott. Oronzo De Giorgi

Dato atto dell'esame nella 1° Commissione Consiliare del 14/04/2016;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, 1°comma del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale:

Dato atto alla necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Menicagli, Gragnoli, Masoni) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e si ritengono ivi richiamate e approvate;





2) di determinare per il periodo d'imposta 2016 le aliquote e le detrazioni dell'I.M.U., quale componente della I.U.C., come segue:

Aliquote:

ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 per mille

- □ Aree fabbricabili;
- □ Fabbricati di cat. "D" 5 e tutti gli altri immobili di proprietà di banche e istituti di credito a qualsiasi uso destinati;
- □ Immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili;
- ☐ Immobili tenuti a disposizione;
- □ Abitazioni di categoria A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli) e relative pertinenze con eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale;
- □ Abitazioni e relative pertinenze di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), con eccezione di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci;
- ☐ Tutto quanto non rientra nei successivi casi;

n.b: i fabbricati di categoria catastale D rientranti nell'applicazione dell'aliquota ordinaria devono versare allo Stato l'imposta calcolata 7,6 per mille, la restante imposta calcolata al 3 per mille deve essere versata al Comune.

ALIQUOTA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9 E LE RELATIVE PERTINENZE – 6 per mille

□ Abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, e le relative pertinenze (per le quali s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate). (Nel caso di più pertinenze della stessa categoria obbligo della dichiarazione sostitutiva di notorietà indicante la pertinenza, solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

AFFITTI CONCORDATI – 4 per mille – (ai sensi dell'art. 1 comma 54 L. 208/2015 l'Imposta dovuta è ridotta al 75%)

□ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali sia applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille), concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla stipulazione del contratto dove il locatario ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – 4,6 per mille

□ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale per sopperire a particolari tensioni abitative. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

COADIUVANTE DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO- 4,8 per mille

□ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle





categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) nella quale dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo e/o del coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto degli immobili.. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

COMODATO GRATUITO AI PARENTI ENTRO IL 2° GRADO - 5,8 per mille

□ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) concesse in comodato gratuito a parenti con relazione di parentela entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi abbiano eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni).

COMODATO REGISTRATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO (genitori/figli) 5,8 per mille con riduzione del 50% della base imponibile (art. 1 comma 10 L. 208/2015)

- □ è ridotta del 50 per cento la base imponibile I.M.U. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Castagneto Carducci in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda a Castagneto Carducci un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- □ ai fini dell'applicazione della presente riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti, entro il 30 giugno dell'anno successivo col modello di dichiarazione IMU o con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

LOCAZIONI - 5,8 per mille

□ Abitazione e relative pertinenze (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) locate con contratto registrato, dove il locatario vi ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO E ISCRITTI ALL'AIRE DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI – 5,8 per mille

Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci (con eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli), e le loro pertinenze per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille) a condizione che le stesse non siano locate né date in comodato (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

ALIQUOTE RIDOTTE PER I FABBRICATI UTILIZZATI A FINI PRODUTTIVI – COMMERCIALI – TURISTICI - PROFESSIONALI

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" – PICCOLI IMPRENDITORI -ALIQUOTA TOTALMENTE





RISERVATA ALLO STATO - 7,6 per mille

- □ Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni
- □ Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività ed iscritto nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

FABBRICATI DI CATEGORIA "D" – ALIQUOTA 9,8 per mille DI CUI 7,6 per mille RISERVATA ALLO STATO E 2,2 per mille AL COMUNE

- □ Fabbricati di categoria D utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni
- □ Fabbricati di categoria D concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" produttivo e "A"- abitativo)-PICCOLI IMPRENDITORI - ALIQUOTA 6 per mille

- □ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D immobili di tipo produttivo e A-immobile di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività ed iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del codice civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)
- □ Fabbricati (con esclusione della categoria catastale D immobili di tipo produttivo e A-immobile di tipo abitativo) locati, con contratto registrato a locatari che vi esercitano la propria attività e iscritti nella sezione speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "piccolo imprenditore" ai sensi dell'art. 2083 del codice civile. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni

FABBRICATI (CON ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA "D" e "A"- abitativo)-ALIQUOTA 9,8 per mille

- □ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo abitativo) utilizzati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta e/o dal coniuge o da parenti entro il 2° grado come propria attività (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)
- □ Fabbricati (con esclusione della categoria "D" immobili di tipo produttivo e "A"- immobile di tipo abitativo) concessi in locazione dal soggetto passivo dell'imposta al locatario che vi esercita la propria attività. (obbligo dichiarazione sostitutiva di notorietà solo per il primo anno se non intervengono variazioni)

ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI – 4,6 per mille

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 208/2015, a partire dall'anno 2016, sono esenti i terreni ubicati in





aree montane e di collina come disposto dall'art. 7 comma 1 lettera h) del D. Lgs n. 504/1992, in applicazione dei criteri individuati dalla Circolare Ministero Finanze n. 9 del 14/06/1993, secondo cui il Comune di Castagneto Carducci è classificato come comune parzialmente delimitato.

Fogli catastali dove i terreni esenti sono parzialmente compresi: 7-8-14-15-23-31-39-46-45-53-56-57.

Fogli catastali dove i terreni esenti sono totalmente compresi: 4-5-9-16-24-32-40-41-47-48-49-50-51-54-55-58-59-60.

Sono esenti, ovunque ubicati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e unità immobiliare ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Di dare atto altresì, che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

- 3) di determinare per il periodo d'imposta 2016 le aliquote della T.A.S.I., quale componente della I.U.C. e quote di compartecipazione, come segue:
 - a) aliquota dell'1,2 per mille per i fabbricati locati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, professionali;
 - b) aliquota dello 0,8 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;
 - c) aliquota 0,8 per mille, in attuazione dell'art. 1, comma 28 della L. n. 208/2015, per gli immobili di seguito descritti e già soggetti ad aliquota I.M.U. del 10,60 per mille:
 - fabbricati di categoria catastale D/5 e tutti gli altri fabbricati di proprietà di banche e istituti di credito:
 - immobili destinati alla produzione di energie rinnovabili;
 - immobili tenuti a disposizione;
 - abitazioni di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con eccezione di quelle utilizzate come abitazione principale;
 - Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) con eccezione dei soggetti già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza (ex abitazione principale) e di quelli iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci;
 - d) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti e di seguito indicate:
 - Fabbricati posseduti, utilizzati e condotti o dallo stesso soggetto passivo, o dal coniuge, o da un parente entro il 2° grado, per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, turistiche, produttive, professionali;





- Aree fabbricabili;
- Abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e le relative pertinenze come disciplinate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;
- Abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione nel rispetto del protocollo d'intesa degli "affitti concordati", dove il locatario vi ha eletto la propria residenza anagrafica e domicilio;
- Immobili messi a disposizione dell'amministrazione Comunale per sopperire a tensioni abitative;
- Abitazioni e relative pertinenze dove dimora e vi risiede anagraficamente il coadiuvante (iscritto come tale ai fini previdenziali) dell'imprenditore agricolo professionale e/o del coltivatore diretto titolare del diritto di proprietà o di usufrutto;
- Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado a condizione che gli stessi e i propri familiari vi abbiano eletto la residenza anagrafica e domicilio;
- Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ed iscritti all'AIRE del Comune di Castagneto Carducci.

Nei casi in cui gli immobili soggetti a TASI di cui ai precedenti punti, siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, la restante parte del 90 per cento è a carico del possessore.

Nei soli casi di utilizzo degli immobili soggetti a TASI da parte di una persona fisica o di una persona giuridica diversa dal possessore, il detentore e il possessore degli immobili, sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà da presentare all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposizione. In ogni caso, sono fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate ai fini IMU e ancora valide.

- 4) di dare atto che le risorse reperite con l'applicazione della T.A.S.I., pari a € 500.000,00 saranno rivolte alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016:
- illuminazione,
- servizi cimiteriali
- trasporti
- manutenzione strade
 - 5) di confermare, ai sensi dell'art. 1 comma 28 L. n. 208/2015, il mantenimento della maggiorazione T.A.S.I. di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, così come rappresentato al punto precedente.
 - 6) Di dare atto che la determinazione delle aliquote di cui sopra è rispettosa dell'art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015;
 - 7) Di confermare le scadenze del 16 giugno per il pagamento dell'acconto e del 16 dicembre per il pagamento del saldo di entrambe le componenti della I.U.C., I.M.U. e T.A.S.I.;
 - 8) di provvedere ad inviare, nelle forme e nei tempi di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 - 9) Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di amministrazione trasparente dal D. Lgs. 33/2013.





10) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2016;

Successivamente con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Menicagli, Gragnoli, Masoni) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267





Deliberazione n. 17 del 29/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO SCARPELLINI SANDRA IL SEGRETARIO GENERALE DE PRIAMO SALVATORE